

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 19-1707

Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina la figura di Vice direttore di cui all'art. 20 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Integrazioni ai provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 è stata stabilita la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e sono state fissate disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale.

La legge regionale all'art. 3 individua le fonti che disciplinano l'organizzazione regionale distinguendo le materie oggetto di regolamentazione diretta da parte della legge dalle materie oggetto di regolamentazione ad opera di provvedimenti di organizzazione di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.

Con deliberazione n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i., la Giunta regionale ha approvato il provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere dalla a) alla d) del comma 1 dell'art. 5 della citata l.r. 23/2008.

Con successiva deliberazione n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato il provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere da e) a l) del comma 1 dell'art. 5 della citata l.r. 23/2008.

Rilevato che l'art. 20 della medesima legge, in armonia con i principi di delegificazione, ha previsto che i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di Vice direttore, nonché la loro durata ed i compiti a questi attribuiti siano definiti con provvedimenti organizzativi;

rilevato come nei provvedimenti organizzativi già approvati tale figura non abbia ancora trovato una specifica disciplina;

considerato, pertanto, alla luce di quanto previsto dalle citate disposizioni della l.r. 23/2008 ed in applicazione dei principi generali ivi enunciati, di dover procedere all'adozione di un provvedimento organizzativo, che disciplini la figura del Vice direttore prevista dal citato art. 20;

viste le disposizioni ed i principi generali contenuti nella l.r. 23/2008;

ritenuto opportuno che i provvedimenti organizzativi in questione siano adottati, in analogia alle forme tipiche dei regolamenti, mediante specifiche integrazioni ai provvedimenti già approvati con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i. ed in particolar modo mediante le modifiche sia alla parte normativa e specificamente agli art. 7 (funzioni dei dirigenti), 8 (conferimento degli incarichi dirigenziali) e 11 (revoca) (allegato 1), sia all'allegato B) della medesima deliberazione e specificamente al paragrafo (Affidamento della funzione di vicario della direzione) riportato a pag. 5, al titolo del paragrafo riportato a pag. 7, all'integrazione al paragrafo a pagina 10 ed alla integrazione a pagina 10 recante quale titolo: "Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all'art. 20 della l.r. 23/08 e s.m.i" (allegato 2);

considerato di rinviare a successivi provvedimenti la disciplina del conferimento dell'incarico di Vice direttore a personale esterno all'Amministrazione regionale;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. 23/2008, la competente Commissione consiliare;

informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di integrare i provvedimenti organizzativi, approvati con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i. ed il loro allegato B), con il provvedimento che disciplina la figura del Vice direttore prevista dall'art. 20 della l.r. 23/08 così come risulta dagli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

(integrazioni alla parte normativa del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n.10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i.)

- Al comma 1 dell'art. 7 "Funzioni dei dirigenti" è aggiunta la seguente lettera d):

"d) vice direttore

Il vice direttore, supporta il direttore regionale per l'espletamento di alcune attività della direzione al medesimo espressamente delegate con atto scritto e motivato, secondo lo schema generale allegato.

La delega, di carattere temporaneo, che può comportare la responsabilità di progetti specifici e/o il raccordo delle attività di settori funzionalmente omogenei, può essere rinnovata, modificata e non può essere esercitata nei seguenti casi:

- 1) nei rapporti con l'organo politico amministrativo;**
- 2) nella gestione delle risorse finanziarie assegnate al direttore;**
- 3) nella pianificazione strategica, nell'attuazione dei piani e dei programmi e nella definizione degli obiettivi generali della direzione;**
- 4) nell'attribuzione di incarichi;**
- 5) nella gestione del personale.**

Nell'esercizio delle funzioni delegate il vice direttore agisce con i poteri del direttore, fatto salvo il diritto del delegante al controllo, in qualunque momento, dei risultati conseguiti."

- Ai commi 5 e 6 dell'art.8 "Conferimento degli incarichi dirigenziali" sono apportate le seguenti modificazioni evidenziate in grassetto:

"5. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'articolo 10 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e smi sono conferiti, su proposta dell'Amministratore di riferimento, secondo le procedure che saranno stabilite con provvedimento deliberativo della Giunta regionale in relazione all'incarico da coprire ed agli obiettivi da conseguire, a dirigenti regionali in possesso di professionalità adeguata al posto stesso.

6. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui agli articoli 11 e 12 nonché l'incarico di cui all'art. 20 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e smi sono

conferiti, su proposta congiunta del direttore regionale e dell'Amministratore competente per materia, secondo le procedure che saranno stabilite con apposito provvedimento deliberativo della Giunta regionale in relazione all'incarico da coprire ed agli obiettivi da conseguire, a dirigenti regionali in possesso di professionalità adeguata al posto stesso.

Tali incarichi possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento dei posti di dotazione organica dirigenziale del ruolo della Giunta a persone esterne all'amministrazione.”

- All'art. 11 “Revoca” sono apportate le seguenti modificazioni evidenziate in grassetto:

“Art.11
Revoca

1. La revoca anticipata dell'incarico di direttore regionale rispetto al termine di scadenza, fatto salvo quanto previsto per il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, è disposta dalla Giunta regionale, con proprio atto motivato **e determina la contestuale cessazione dell'incarico di vice direttore.**
2. **La revoca anticipata dell'incarico di vice direttore è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore delegante.**
3. Per gli altri incarichi dirigenziali, la revoca anticipata può essere determinata secondo le ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza, fatto salvo quanto disposto all'articolo 10.”

ALLEGATO 2

(integrazioni ai criteri approvati con DGR n. 29-9649 del 22.09.2008 e smi, allegato B alla D.G.R. n.10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i.)

A pagina 6 sono apportate le seguenti integrazioni evidenziate in grassetto:

Affidamento della funzione di vicario della direzione

Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o impedimento del direttore titolare, sono attribuite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del direttore interessato e degli Amministratori competenti per materia, ad altro direttore dello stesso ruolo **o al vice direttore** o, in alternativa, ad un dirigente di settore interno alla direzione, in possesso di adeguata professionalità e caratteristiche personali, previo assenso dei soggetti individuati.

Qualora una direzione resti priva della figura del direttore per un periodo continuativo di tempo superiore a mesi sei, la Giunta regionale provvede alla copertura del posto ai sensi e con le modalità individuate nei presenti criteri.

Esclusivamente per i casi di contemporanea assenza di breve durata del direttore e del vicario, l'incarico di sostituzione viene conferito dal direttore interessato ad un dirigente regionale appartenente alla direzione.

A pagina 7 sono apportate le seguenti integrazioni evidenziate in grassetto:

Le disposizioni di seguito riportate integrano la normativa di cui agli artt. **20**, **22**, **24**, **25** e **29** della legge regionale 28 luglio 2008, n. **23** e **smi** e le previsioni di cui all'art. 8 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1° agosto 2008 e smi , definendo i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi **di vice direttore**, di responsabile di settore, di responsabile di struttura temporanea e di progetto e di posizioni individuali di staff .

A pagina 10 sono apportate le seguenti integrazioni evidenziate in grassetto:

Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all' art. 20 della l.r. 23/08 e smi

Nelle direzioni caratterizzate da complessità organizzativa ovvero da molteplicità di funzioni, è facoltà dell'Amministrazione, su proposta congiunta e motivata del direttore e dell'Amministratore competenti per materia, procedere alla nomina di uno o più vice direttori, in possesso di documentata e comprovata qualificazione professionale, individuati:

- a) tra i dirigenti che abbiano già svolto l'incarico di direttore regionale;**
- b) tra i responsabili dei settori della direzione;**

In ogni caso, la direzione competente in materia di risorse umane dispone la preventiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del curriculum del soggetto individuato, dal quale deve palesemente emergere il possesso dei requisiti sopra indicati, e predispone l'atto per il conferimento dell'incarico.

Nel provvedimento di nomina dei vice direttori sono dettagliatamente indicati:

- l'oggetto della delega**
- la durata dell'incarico, di norma, biennale ma che, in ogni caso, è subordinata alla durata dell'incarico direttoriale**
- il trattamento economico, su base annua, pari a quello riconosciuto ai responsabili di settore regionale con analogo incarico.**

L'effettivo esercizio delle funzioni connesse alla nomina, è subordinato alla sottoscrizione di atto formale di delega (*allegato schema B3*).

Inoltre, con apposito disciplinare, concordato tra le parti, verranno individuate le modalità di esercizio delle predette funzioni.

Tali modalità dovranno comunque essere compatibili con le regole generali di organizzazione così come disciplinate dalla normativa vigente e con la gestione del sistema informativo regionale.

Il rinnovo dell'incarico di vice direttore è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del direttore delegante.

Inoltre, il direttore delegante ha facoltà di proporre la revoca, in qualunque momento, con atto scritto e motivato, delle funzioni delegate al vice direttore. La predetta proposta costituisce presupposto al conseguente provvedimento deliberativo della Giunta regionale di revoca dell'incarico di vice direttore.

Schema generale di delega

visto l'art. 20 della l.r. 23/08 e smi

visto l'art. 7, lettera d) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i.

preso atto dei criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali adottati dalla Giunta regionale parte integrante della predetta DGR n. 10-9336

vista la DGR n. del, con la quale la SV è stata nominata vice direttore del

il/la, direttore della in forza della DGR n. del, giusto contratto di diritto privato a tempo determinato sottoscritto il con efficacia dal sino al

delega

il/la, (responsabile del settore/in posizione di staff, in forza della DGR n. del – INTERNI)

ad esercitare, dal al, nell'ambito della materia richiamata nella DGR n., succitata, le seguenti funzioni:

(specificazione precisa ed analitica delle competenze e/o degli atti attribuiti al delegato, chiarendo con estrema trasparenza i confini dell'azione dello stesso)

Il direttore, in qualità di delegante, conserva:

- Il potere di impartire direttive circa gli atti da compiere nell'esercizio della delega
- Il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato
- Il potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi eventualmente posti in essere nell'esercizio delle delega
- Il potere di vigilanza sull'operato del delegato

In caso di assenza o impedimento del delegato, le funzioni delegate sono temporaneamente esercitate dal delegante ovvero, nel caso eccezionale di assenza anche del delegante, dal vicario della direzione.

Il delegante ed il delegato, in qualunque momento, possono esercitare, rispettivamente, il diritto di revoca e di recesso con atto scritto e motivato di cui dovrà darsi comunicazione alla direzione competente in materia di risorse umane per gli atti e le procedure conseguenti.

Torino,

Il delegante

.....

il delegato

.....